PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 370 Brindisi, 7 GEN. 2016

OGGETTO : Società **Michele Sasso s.r.l.** – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone nel Comune di Oria.
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2015

Solo PEC

Michele Sasso s.r.l. – via D. Bonifacio, 49/A – ORIA
michelesassosrl@legalmail.it

Comune di ORIA
Servizi URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA – ECOLOGIA – SUAP

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 3.12.2015 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : Società **Michele Sasso s.r.l.** – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone nel Comune di Oria.
Verbale della conferenza di servizi del 3 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 13.00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del procedimento, si tiene, ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria, regolarmente convocata con nota prot. n. 56724 del 19.11.15, finalizzata all'esame del procedimento riportato in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. Società Michele Sasso s.r.l., come soggetto proponente;
2. Comune di Oria – Servizi Ambiente, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il soggetto proponente, Michele Sasso ed il consulente delegato, Cosimo Pescatore, con delega agli atti dell'Ufficio;
2. ARPA Puglia D.to di Brindisi, rappresentato da Anna Maria D'Agnano ed Emanuela Bruno;
3. Comune di Oria, rappresentato da Emanuele Orlando;

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione ASL, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

La riunione si apre alle ore 13.00. Il Presidente della Conferenza apre la riunione riassumendo gli esiti della conferenza di servizi istruttoria svolta il 2.4.2014 per l'esame della domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto di titolarità del soggetto proponente, già iscritto nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Nella conferenza di servizi istruttoria è stato chiesto il parere degli Enti competenti (Commissione Paesaggistica Comunale) circa la presenza di un tratturo, bene vincolato dal Piano Paesaggistico, adiacente all'impianto, ed è stato chiesto al proponente di integrare la documentazione con la quantificazione e la stima delle emissioni puntuali e massiche e per chiarire l'approvvigionamento idrico a servizio dei sistemi di nebulizzazione utilizzati nell'attività per ridurre la diffusione di polveri.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 26892 del 30.4.2014 il Gestore ha chiesto una proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni al progetto richieste dagli Enti in Conferenza di Servizi.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 50610 del 15.10.2015, il proponente ha trasmesso una nota del Comune di Oria, datata 7.5.2015, allegata alla presente, in cui il Servizio Tecnico Comunale ritiene di non avere competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con nota trasmessa via PEC il 28.11.2015 il proponente ha trasmesso le integrazioni di cui alla conferenza di servizi istruttoria.

In merito alla presenza del bene vincolato il Gestore, nella nota di integrazioni al progetto, ha rilevato che, da quanto si evince dall'ultimo aggiornamento del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n. 1514 del 27.7.2015, l'area del tratturo è stata ridotta e pertanto le attività dell'impianto non risultano soggette alle disposizioni del Piano.

A tal riguardo il Comune di Oria deposita agli atti della Conferenza una propria nota, che si allega in copia al presente verbale, in cui si rileva che non è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la motivazione di cui innanzi e si ribadisce il nulla osta dal punto di vista urbanistico edilizio in merito all'intervento da approvare con la VIA.

ARPA Puglia fa presente che trasmetterà il proprio parere in merito agli aspetti legati al Monitoraggio Ambientale dell'attività, entro il termine di sette giorni dal ricevimento del presente verbale.

In merito al sistema di emungimento delle acque il Gestore, nella documentazione integrativa, ha trasmesso l'autorizzazione del Competente Ufficio regionale per l'utilizzo di un pozzo, ed ha aggiunto che, in accordo con quanto richiesto dal R.R. n. 26/2013, verrà riutilizzata per l'alimentazione del sistema di nebulizzazione, un'aliquota delle acque meteoriche di seconda pioggia, ricadenti sul piazzale cementato, dopo colettamento e trattamento primario. Secondo quanto indicato dal Gestore nella documentazione integrativa, nell'impianto non si prevedono scarichi delle acque meteoriche trattate, ma solo riutilizzo delle stesse per nebulizzare i cumuli di rifiuti. I volumi di acqua meteorica eccedenti il riutilizzo, verranno conferiti come rifiuti liquidi presso impianti terzi autorizzati.

Il Responsabile del procedimento fa presente che deve essere elaborato e trasmesso il Piano di Ripristino Ambientale, contenente i dettagli delle azioni e dei relativi costi da sostenere all'atto della chiusura dell'impianto.

Il Presidente della Conferenza fa presente che, oltre al Certificato di Agibilità già agli atti del procedimento, al fine di esaminare la regolarità dell'impianto sotto il profilo urbanistico, è necessario trasmettere il titolo abilitativo edilizio mediante il quale l'impianto è stato realizzato.

Il Gestore, in data 4.12.2015 ha trasmesso copia del Permesso di Costruire protocollo 12694/2005, rilasciato dal Comune di Oria in data 5.8.2005 relativo ai lavori di: *"Progetto per la realizzazione di un piazzale in c.a. per materiali inerti da recupero contiguo a discarica di 2^ categ. Tipo A per inerti, sita alla c.da Argentone".*

Da tale titolo abilitativo edilizio, il piazzale da destinare al recupero di materiali inerti non risulta quale struttura annessa ad impianto per la gestione di rifiuti inerti con finalità di recupero.

Gli impianti per la gestione dei rifiuti sono disciplinati dalla normativa specifica di cui agli artt. 208 e seguenti del D.Lgs n. 152/06 nonché dalla specifica pianificazione regionale.

Al fine di chiarire tale aspetto, il Servizio procedente, con nota prot. n. 59840 del 9.12.2015, allegata al presente verbale, ha chiesto al Comune di Oria di esprimersi in merito alla compatibilità dell'impianto dal punto di vista urbanistico. Inoltre, con detta nota è stato chiesto al D.to di Brindisi di ARPA Puglia di fornire le proprie osservazioni in merito al progetto.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 62037 del 22.12.2015, allegata in copia al presente verbale, il Dirigente del Servizio Urbanistico del Comune di Oria ha dato riscontro alla richiesta della Provincia di Brindisi facendo presente d'aver esaminato gli atti relativi al Permesso di Costruire, protocollo 12694/2005, rilasciato in data 5.8.2005, da cui si evince che il lay out riportato sui disegni nel progetto approvato all'epoca include anche un mulino frantumatore per inerti, posto sul piazzale, oggetto del titolo abilitativo, e che detta pavimentazione risulta autorizzata per depositarvi in maniera sicura il materiale, proveniente dal recupero a mezzo cernita e frantumazione.

Da tale titolo abilitativo non risulta che il piazzale sia stato realizzato per lo stoccaggio e la movimentazione di **rifiuti**, pertanto con nota prot. n. 62495 del 23.12.2015, allegata al presente verbale, il Servizio procedente ha chiesto nuovamente al Comune di Oria di esprimersi in merito alla compatibilità dell'impianto, atteso che lo stesso è soggetto, anche se esistente, ai criteri di localizzazione stabiliti nel

Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 819 del 23.4.2015.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 143 del 4.1.2016, allegata al presente verbale, il Comune di Oria ha dato riscontro alla richiesta della Provincia di Brindisi, esprimendo conclusivamente il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità della proposta progettuale dell'impianto oggetto della procedura di VIA con il vigente strumento urbanistico comunale.

Al fine di verificare gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica-edilizia richiamati nelle note del Comune di Oria ed acquisite agli atti nell'ambito dei procedimenti relativi all'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e la gestione delle discarica e per l'impianto per il recupero dei rifiuti, nonché la compatibilità con la Pianificazione Regionale, il Servizio procedente si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti.

Sulla base dei pareri acquisiti ed innanzi riportati, richiamato l'art. 14 della L.R. n. 11/2001, come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 4/2014, con il quale è stato stabilito che il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, in materia ambientale e paesaggistica necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, fatta eccezione dei titoli abilitativi edilizi, la Conferenza di Servizi

DECIDE

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i., di ritenere chiusi i propri lavori e di rimettere all'Ufficio procedente le relative risultanze per l'adozione del provvedimento definitivo, sulla base delle posizioni prevalenti espresse, in merito alla domanda di VIA presentata dalla società Michele Sasso s.r.l. per l'incremento dei quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, nell'impianto ubicato in C.da Argentone, Oria.

I termini per la conclusione del procedimento restano quelli stabiliti dall'art. 26, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Si allegano al presente verbale:

- il foglio presenze della conferenza di servizi;
- nota del Comune di Oria depositata in conferenza di servizi;
- permesso di costruire prot. n. 12694/2005 rilasciato dal Comune di Oria;
- nota prot. n. 59840 del 9.12.2015 della Provincia di Brindisi;
- nota acquisita al prot. dell'Ente n. 62037 del 22.12.2015 del Comune di Oria;
- nota prot. n. 62495 del 23.12.2015;
- nota acquisita al prot. dell'Ente n. 143 del 4.1.2016 del Comune di Oria.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Muscogiuri

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Società **Michele Sasso s.r.l.** – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone nel Comune di Oria

Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2015

Ente/soggetto partecipante	Nominativo rappresentante	firma
MICHELE SASSO SRL	SASSO MICHELE	
MICHELE SASSO SRL	ING. PESCATORE COSIMO	
COMUNE DI ORIA	ING. EMANUELE ORLANDO	
ARPA PUGLIA	DR.SSA D'AGNANO ANNA MARIA	
ARPA PUGLIA	ING. EMANUELE BRUNO	

Il Presidente della Conferenza

.....

Il Segretario Verbalizzante

.....

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Società **Michele Sasso s.r.l.** – Domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone nel Comune di Oria

Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza ..... COMUNE DI ORIA .....

Cognome e nome ..... ORLANDO ING. EMANUELE .....

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

IL SOTTOSCRITTO ING. EMANUELE ORLANDO, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA COMUNALE, RIBADISCE, COME GIÀ ESPRESSO NEL PARERE IN ATTI, CHE NULLA OSTA DAL PUNTO DI VISTA EDILIZIO - URBANISTICO. SI DÀ ATTO CHE, NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA, CON L'APPROVAZIONE DEL P.T.T.R. DELLA REGIONE PUGLIA, L'AREA DI RISPETTO DEL "TRATTURELLO TARANTINO", INTERESSANTE L'INTERVENTO DA PUTT/P, NON INTERESSA LE AREE DI CHE TRATTASI, E CHE QUINDI NON È NECESSARIO ACQUISIRE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

PARERE FAVOREVOLE

Brindisi 03/12/2015

Firma leggibile

CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita IVA 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

UFFICIO TECNICO

PERMESSO DI COSTRUIRE

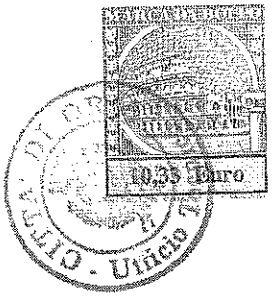

PERMESSO DI COSTRUIRE

N. 144/05

PRATICA EDILE

173/05

PROTOCOLLO

12694/05

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C

Vista la domanda di:

SASSO MICHELE nato a Oria (Br) il 28/09/1957 e residente in Oria alla c/da "Salinelle" - C.F: SSS MHL 57P28 G098F

.....

.....

.....

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: **Ing. Cosimo PESCATORE**

.....

il **Permesso di Costruire** per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto al catasto al foglio ....., mappali nn. ..... i lavori di:

Progetto per la realizzazione di un piazzale in c.a. per materiali inerti da recupero contiguo a discarica di 2^ cat. tipo A per inerti, sita alla c/da "Argentone"

.....

.....

destinati a: .....

.....

Accertato che gli stessi hanno titolo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta concessione;

Visti gli atti istruttori con particolare riferimento al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data **04/08/2005:** **PARERE FAVOREVOLE a condizione che la parte della recinzione sia limitata in altezza a cm. 100,00**.....

.....

.....

Visto il parere espresso in data ----------dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica AUSL Br/3: .....

Vista l'autodichiarazione datata _____ a firma del progettista, rilasciata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.P.R. 380/2001, con la quale si attesta la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie vigenti;

.....

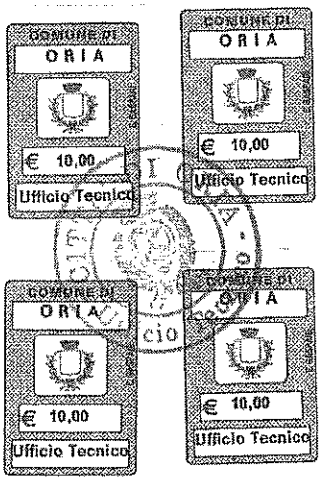

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;

Visto il T.U. "Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"approvato con D.Lgs. n.380 del 06/06/2001, entrato in vigore con D.L. n. 147 del 24/06/2003;

RICHIAMATO L'OBBLIGO DI UNIFORMARSI ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) I diritti dei terzi debbano essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

3) Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;

4) Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

5) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;

7) Gli assiti o altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;

8) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

9) L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;

10) È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

11) Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° settembre 1987, n. 29010 (G.U. 212 dell'11 settembre 1987);

12) Il titolare della concessione, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;

13) Per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

14) Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta concessionaria – Impresa Progettista – Direttore dei Lavori – Installatore ed eventuali progettisti degli impianti – Estremi della presente concessione;

16) Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei Lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;

18) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148, del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante: "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli in muratura e per il loro consolidamento";
c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n.59 del 12 marzo 1990) recante: "Norme per la sicurezza degli impianti" e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
e) al D.M. 21 dicembre 1990, n. 443 (G.U. n. 24 del 21 dicembre 1990) recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";
f) alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991, S.O.) recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
g) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
h) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche);
i) al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 recante: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
l) all'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 1994, n. 551 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie);
m) al D.M. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20 dicembre 1993) recante: "Approvazione dei modelli tipo per la complicazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici".

19) Il proprietario (o Direttore dei lavori) è obbligato a comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di scavo alla Soprintendenza Archeologica di Taranto, Via Cavour n.10, Fax 099/4600126;

20) Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare per iscritto, entro cinque giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

21) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere collocata all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:

DITTA – IMPRESA – PROGETTISTA DEI LAVORI – ESTREMI DEL PRESENTE *PERMESSO DI COSTRUIRE.*

Si allega alla presente, una copia dei disegni presentati, munita di regolare visto.

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Dato atto che, ai fini del rilascio del presente **permesso di costruire**, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 380 del 06 giugno 2001:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione di complessive €.. _____, mediante:

C/C/P n. --- del ---------- - Non dovute

.....

.....;

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, di complessive €. _____, mediante:

C/C/P n. ---- del ---------- - Non dovute

.....

.....

.....

.....

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

.....

.....

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

a SASSO MICHELE nato a Oria (Br) il 28/09/1957 e residente in Oria alla c/da "Salinelle" - C.F: SSS MHL 57P28 G098F

alle condizioni espresse sul parere del Dirigente dell'U.T.C. in 04/08/2005

.....

di eseguire i lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni e rispetto delle avvertenze all'interno riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro .....**UN ANNO**.....

pena la decadenza e ultimati entro .....**TRE ANNI**.....;

se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesto il **permesso di costruire** per la parte non ultimata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico, al locale Comando di Polizia Urbana, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Dalla Residenza Comunale, li 05 AGO. 2005

CITTÀ DI ORIA - Ufficio Tecnico

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
(Arch. Pietro INCALZA)

Il sottoscritto **dichiara** di avere ritirato oggi .....
l'originale del presente **permesso di costruire** con n. ..... allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL DICHIARANTE .....

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 59840

Brindisi, 09 DIC. 2015

OGGETTO : Società **Michele Sasso s.r.l.** – Domanda di VIA per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone - Oria.
Richiesta di parere al Comune di Oria e ad ARPA Puglia

Solo PEC

Michele Sasso s.r.l. – via D. Bonifacio, 49/A – ORIA
michelesassosrl@legalmail.it

Comune di ORIA
Servizi URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA – ECOLOGIA – SUAP

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1

In relazione alla pratica in oggetto, per la quale si è tenuta la conferenza di servizi decisoria in data 3.12.2015, si fa presente quanto segue.

L'impianto di che trattasi è ubicato in zona agricola E2 del Comune di Oria e la particella catastale ove è allocato lo stabilimento per il recupero dei rifiuti inerti è la n. 279 del foglio 52, differente rispetto alla particella ove è ubicata la discarica autorizzata per rifiuti inerti.

Nel corso della Conferenza di servizi è stata posta all'attenzione dei soggetti partecipanti la questione della legittimità dal punto di vista edilizio-urbanistico delle opere realizzate, chiedendo al proponente di trasmettere il permesso di costruire ottenuto per la realizzazione dell'impianto.

In data 4.12.2015 il proponente ha trasmesso copia del Permesso di Costruire, protocollo 12694/2005, rilasciato dal Comune di Oria in data 5.8.2005, avente per oggetto "*progetto per la realizzazione di un piazzale in c.a. per materiali inerti da recupero contiguo a discarica di 2° cat. tipo A per inerti, sita alla C.da Argentone*".

Dalla lettura del titolo abilitativo edilizio, risulta una destinazione delle opere realizzate nell'impianto solo per i materiali inerti e non anche per la gestione di rifiuti.

Pertanto, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della presente nota, il Competente Ufficio Comunale deve esprimersi in merito alla compatibilità dell'impianto di proprietà della società, dal punto di vista urbanistico, con le attività per cui è stata presentata l'istanza di VIA.

Inoltre il D.to di Brindisi di ARPA Puglia deve esprimere le proprie osservazioni in merito al progetto, in relazione al Monitoraggio Ambientale dell'impianto, possibilmente entro il termine massimo di dieci giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente nota.

In seguito all'espressione di detti pareri, l'Ufficio procedente trasmetterà il verbale della Conferenza di servizi decisoria. In assenza di tali pareri il procedimento sarà concluso in relazione alla documentazione agil atti e ai pareri resi nel corso del procedimento finora svolto.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

C I T T À di O R I A

(Provincia di Brindisi)

IV SETTORE – URBANISTICA

U.T.C.

Prot.llo n. 22706

Spett. le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente e Ecologia
Via De Leo, n. 3 - 72100 BRINDISI
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: Ditta Sasso Michele Srl – Domanda di VIA per l'aumento quantitativo dei rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone - Oria.
Riscontro a Vs. nota prot. 59840 in data 09/12/2015 –.

In riscontro alla nota di cui in oggetto, nel confermare il parere già rilasciato in sede di Conferenza di Servizi del 03/12/2015 dal punto di vista urbanistico, si fa presente che, dall'esame della pratica in atti d'ufficio relativa al rilascio del P.d.C. n. 144/05 in data 05/08/2005, e in particolare dall'esame degli elaborati scritto-grafici acclusi alla stessa, emerge che, tra l'altro, il lay-out riportato sui disegni include anche un mulino frantumatore per inerti, posto sul piazzale autorizzato, e che il pavimento risulta quindi autorizzato per depositarvi in maniera sicura, dal punto di vista ambientale, il predetto materiale proveniente dal recupero a mezzo di cernita e frantumazione.

Dalle ricerche effettuate in atti, tale attività risulta essere stata di fatto esercitata a seguito di Determina Dirigenziale Provincia di Brindisi n. 1395 del 15/12/2005, successivo rinnovo a mezzo di Determina Dirigenziale Provincia di Brindisi n. 344 del 10/03/2011, e voltura dell'attività da Sasso Michele a Michele Sasso Srl a mezzo di Determina Dirigenziale Provincia di Brindisi n. 2265 del 31/12/2012.

Cordiali saluti

CITTA' DI ORIA (BR) Ufficio Tecnico

IL DIRIGENTE DELL'UTC
(Ing. Emanuele Orlando)

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 62495 Brindisi, 23 DIC. 2015

OGGETTO : Società **Michele Sasso s.r.l.** – Domanda di VIA per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone - Oria.
Riscontro a nota del Comune di Oria prot. n. 22706/2015

Solo PEC

Comune di ORIA
Servizi URBANISTICA – ECOLOGIA – SUAP

e, P.C.

Michele Sasso s.r.l. – via D. Bonifacio, 49/A – ORIA
michelesassosrl@legalmail.it

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1

In relazione alla pratica in oggetto, per la quale si è tenuta la conferenza di servizi decisoria in data 3.12.2015 ed in riscontro alla nota prot. comunale n. 22706 del 17.12.2015, si fa presente quanto segue.

In tale nota il Servizio Urbanistico del Comune di Oria ha rappresentato d'aver esaminato gli atti relativi al Permesso di Costruire, protocollo 12694/2005, rilasciato dal Comune di Oria in data 5.8.2005, da cui si evince che il lay out riportato sui disegni nel progetto approvato all'epoca include anche un mulino frantumatore per inerti, posto sul piazzale, oggetto del titolo abilitativo, e che detta pavimentazione risulta autorizzata per depositarvi in maniera sicura il materiale, proveniente dal recupero a mezzo cernita e frantumazione.

Da tale titolo abilitativo non risulta che il piazzale sia stato realizzato per lo stoccaggio e la movimentazione di **rifiuti** (atteso che il concetto giuridico e la nozione stessa di *rifiuto* è differente rispetto al concetto giuridico di *materiale inerte*).

A tal proposito si fa presente che la procedura di Valutazione di impatto ambientale in oggetto è necessaria, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., anche a verificare, con riferimento alla localizzazione dell'impianto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità.

Inoltre l'impianto, anche se esistente, è soggetto ai criteri di localizzazione stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 819 del 23.4.2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 13.5.2015: tale Piano indica, a pag. 18641, per impianti ubicati in aree a destinazione urbanistica non industriale (zone A-B-C-E), un criterio **escludente** in merito alla localizzazione.

L'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Ente preposto alla tutela del vincolo urbanistico-edilizio, prevedendo idonee misure di mitigazione/compensazione.

Dovendo dare ottemperanza ai principi della Valutazione di impatto ambientale, nonché ai criteri di pianificazione regionale, il Comune di Oria, Autorità Competente in merito alla Pianificazione Urbanistica e alla verifica della regolarità edilizia delle opere costituenti l'impianto di gestione dei rifiuti della società Michele Sasso s.r.l., è tenuto ad esprimersi in merito alla compatibilità, da un punto di vista urbanistico-edilizio e paesaggistica, dell'impianto.

Ad ogni buon fine, il richiamo che l'impianto è stato già autorizzato con D.D. n. 334 del 10.3.2011 e successiva voltura, nulla rileva nell'ambito del procedimento di VIA in itinere circa l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alla vigente pianificazione sovraordinata di disciplina degli aspetti urbanistici, edilizi e in materia di gestione dei rifiuti.

Si assegnano dieci giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente nota, per darne riscontro, decorso tale termine, l'Ufficio procedente trasmetterà il verbale della Conferenza di servizi decisoria e il procedimento sarà concluso sulla base della documentazione agli atti e dei pareri acquisiti.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

C I T T A' di O R I A

(Provincia di Brindisi)

IV SETTORE - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. n. 23429 del 30.12.2015

Spett. le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente e Ecologia
Via De Leo, n. 3 - 72100 BRINDISI
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: Ditta Sasso Michele Srl – Domanda di VIA per l'aumento quantitativo dei rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone - Oria.
Riscontro a Vs. nota prot. 62495 in data 23/12/2015

Spettabile Ente, in riscontro alla nota di cui in oggetto, si rileva quanto segue.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti speciali, come aggiornato con D.G.R. n. 819/2015, prevede, a pag. 18641 e seguenti:
".... omissis.....*ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove non sono presenti attività agricole*);"
Nel caso che stiamo valutando:
1) non trattasi di "nuovo impianto";
1) la richiesta sottoposta a VIA non riguarda nuove opere, ma solo aumento quantitativo delle materie da trattare;
3) l'attività è esistente e in riferimento al PdC prot. 12694/2005 si fa presente che il titolo edilizio risulta essere stato rilasciato "*per la realizzazione di un piazzale in c.a. per materiali **inerti da recupero** contiguo a discarica di 2^ cat. tipo A*", per cui, pur se la relativa area non risulta, ovviamente, inclusa in quelle di esatto sedime di cui alla discarica autorizzata ex art. 208 del D. Lgs. 152/06, è pur esattamente contigua alla stessa, e quindi gli "inerti" indicati nei titoli abilitativi, che altri non possono essere che quelli provenienti da attività di recupero (invece che smaltimento) provenienti da attività edilizie di dismissione e demolizione di opere.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione di cui al capitolo 18 del Piano di Gestione dei rifiuti speciali, per la parte degli aspetti urbanistici e territoriali si specifica che:
a) le tecnologie e le tecniche proposte nello Studio di impatto Ambientale risultano sufficientemente valutate ed applicate al tipo di attività espletate e/o da espletare;
b) la localizzazione dell'impianto è strategicamente idonea sia rispetto alla ubicazione, centrale rispetto ai Comuni interessati, in carenza di altro impianto che possa sostenere una politica di idoneo smaltimento di rifiuti provenienti dalla demolizione di carattere edilizio, sia perché contigua ad una discarica di rifiuti inerti, che possa fungere da alternativa, mirata o scelta, per lo smaltimento conforme alla norma delle stesse tipologie di rifiuto;

c) la presenza di un idoneo e totale impianto di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri (problema tipico di tali attività) unito ad una specifica macchina di nebulizzazione a cannone (implementare rispetto all'impianto a rete) permette un totale controllo delle emissioni in atmosfera e il loro assoluto totale abbattimento.

Inoltre, a parte la barriera arborea esistente e programmata a difesa delle aree circostanti, vi è da notare che le aree di interesse e intorno all'impianto non sono interessate da alcun vincolo né da insediamenti limitrofi, mentre le aree contigue all'adiacente discarica risultano essere boscate, per cui l'eventuale residuo accidentale impatto sarebbe assolutamente annullato, e non solo mitigato, da tale barriera naturalmente esistente.

Al momento, poi, non vi sono vincoli di alcun genere sull'area, né insediamenti sensibili nel territorio circostante, e pertanto non si ritiene di dover indicare ulteriori misure di mitigazione se non quelle già trattate nello Studio di Impatto Ambientale, che comunque risultano applicate, e discusse in sede di Conferenza di Servizi.

Per quanto riguarda il parere favorevole e vincolante dell'autorità o Ente preposto alla tutele del vincolo e le eventuali misure di mitigazione/compensazione da prescrivere (ma non vi sono vincoli ambientali da rispettare), si fa anche presente che una eventuale ipotesi di delocalizzazione dell'impianto produrrebbe maggiori danni ambientali rispetto allo stato attuale (dove sono praticamente nulli per effetto delle opere esistenti e programmate) per il seguente ordine di motivi:
1) l'area è comunque anche sede di discarica di inerti, e ciò premette anche un maggiore controllo e verifica di eventuali aspetti critici ambientali;
2) si andrebbe a localizzare in altra sede (ad esempio in zona artigianale/ industriale) un impianto che potrebbe porre problemi di compatibilità con le attività ivi insediate (che non sono di natura pesante).

In conclusione, per quanto prima detto e trattato, e per quanto è lettura dell'intera proposta di VIA discussa in sede di Conferenza di Servizi, il sottoscritto, visto il vigente strumento urbanistico ritiene di poter esprimere la compatibilità della proposta progettuale oggetto della presente procedura dal punto di vista urbanistico – edilizio, nonché paesaggistico, stante l'assenza assoluta di vincoli sull'area interessata alla attività.

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento in merito; nel caso contattare al n. 0831.846546 o alla mail: ufficiotecnico.sue@comune.oria.br.it.

Il Responsabile
Ing. Emanuele Orlando